

Repertorio n. 25480	Raccolta n. 5795
ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	
ai sensi degli articoli 31 e 114 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'otto giugno duemiladiciotto, in Sorrento, e presso la casa municipale	
alla Piazza Sant'Antonino n.1.	
Innanzi a me MARCO MAZIO, notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili	
Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Sorrento (NA) con	
studio alla Via Fuorimura n. 20	
SI COSTITUISCONO	
- 1) il " COMUNE DI SORRENTO " con sede in Sorrento (NA) alla Piazza San-	
t'Antonino n. 1, codice fiscale 82001030632 in questo atto rappresentato	
dal Sindaco Giuseppe CUOMO, nato a Piano di Sorrento (NA) il 25 novem-	
bre 1961, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Sorrento,	
al presente atto autorizzato in virtù della delibera del Consiglio Comunale	
n.125 del 30 novembre 2017; quale ente "Capofila";	
- 2) il " COMUNE DI MASSA LUBRENSE " con sede in Massa Lubrense (NA)	
al Largo Vescovado n. 2, codice fiscale 00637560632 in questo atto rap-	
presentato dal Sindaco Lorenzo BALDUCELLI, nato a Massa Lubrense (NA)	
il 29 luglio 1956, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di	
Massa Lubrense, al presente atto autorizzato in virtù della delibera del	
Consiglio Comunale n.48 del 14 dicembre 2017;	
- 3) il " COMUNE DI META " con sede in Meta (NA) alla Via Municipio n.7,	
codice fiscale 00423370634 in questo atto rappresentato dal Sindaco Giu-	
seppe TITO, nato a Piano di Sorrento (NA) il 15 luglio 1973, domiciliato per	

la carica presso la sede del Comune di Meta, al presente atto autorizzato

in virtù della delibera del Consiglio Comunale n.71 del 20 dicembre 2017;

- 4) il "**COMUNE DI PIANO DI SORRENTO**" con sede in Piano di Sorrento

(NA) alla Piazza Cota, codice fiscale 00385130638 in questo atto rappre-

sentato dal Sindaco Vincenzo IACCARINO, nato a Vico Equense (NA) il 16

giugno 1964, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Piano

di Sorrento, al presente atto autorizzato in virtù della delibera del Consiglio

Comunale n.97 del 21 dicembre 2017;

- 5) il "**COMUNE DI SANT'AGNELLO**", con sede in Sant'Agnello (NA) alla

Piazza Matteotti n. 24, codice fiscale 82007930637, in questo atto rappre-

sentato dal Sindaco Pietro SAGRISTANI, nato a Sant'Agnello il 15 ottobre

1963, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Sant'Agnello,

al presente atto autorizzato in virtù della delibera del Consiglio Comunale

n.37 del 7 dicembre 2017;

- 6) il "**COMUNE DI VICO EQUENSE**" con sede in Vico Equense (NA) al Cor-

so Filangieri n.98, codice fiscale 82007510637, in questo atto rappresenta-

to dal Sindaco Andrea BUONOCORE, nato a Vico Equense il 6 giugno 1970,

domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Vico Equense, al

presente atto autorizzato in virtù della delibera del Consiglio Comunale n.

74 dell'11 dicembre 2017.

I costituiti della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMESSO

- che il nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018 (Regione Campania),

prevede espressamente la possibilità per i Comuni associati di istituire a-

ziende consortili per i servizi alla persona con funzione di gestione;

	- che la Regione Campania, con nota prot. 2016.0372584 del 31 maggio	
	2016, avente ad oggetto "Prime indicazioni per l'avvio di procedure prope-	
	deutiche per la presentazione della I annualità dei Piani di Zona del III	
	P.S.R. 2016-2018", invita "(...) gli Ambiti ad attuare per il nuovo triennio di	
	programmazione tutti gli adempimenti necessari all'adozione della forma	
	associativa per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli	
	interventi e dei servizi ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. b), della L.R. 11/07 e	
	ss.mm.ii., previste dal D.lgs 267/00 e ss.mm.ii.";	
	- che ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 i Comuni di	
	Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico E-	
	quense hanno sottoscritto con atto ricevuto dal Segreterio Generale del Co-	
	mune di Sorrento dott.ssa Elena Inserra in data 22 marzo 2018 repertorio	
	n.1936 (reg.to a Castellammare di Stabia il 22 marzo 2018 al numero 2721	
	serie 1T) una Convenzione per la Gestione dei Servizi alla Persona nel-	
	l'Ambito Territoriale Napoli Trentatrè (A.T.N. 33), che in copia si allega al	
	presente atto sotto la lettera "A", di cui il Comune di Sorrento è soggetto	
	Capofila;	
	- che ai sensi del richiamato articolo 30 e dell'articolo 31 del D.Lgs.	
	267/2000 gli enti locali possono costituire un consorzio secondo le norme	
	previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del richiamato D.Lgs.	
	267/2000;	
	- che i rispettivi consigli comunali hanno approvato secondo i quorum di	
	maggioranza previsti dai rispettivi regolamenti e statuti, come per Legge, la	
	Convenzione e convenuto di costituire un'Azienda Speciale Consortile ap-	
	provandone espressamente lo Statuto allegato, quale parte integrante, alla	

Convenzione stessa;

- che intendendo i qui costituiti rappresentanti degli Enti procedere alla costituzione dell' azienda speciale consortile e contestualmente procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per il triennio 2018-2020, si è provveduto a pubblicare appositi avvisi attraverso procedura di evidenza pubblica, i cui termini recavano scadenza alle date del 30 marzo e del 4 maggio 2018, al fine di consentire la selezione dei soggetti cui conferire l'incarico di Consigliere, nel pieno rispetto delle norme di legge e verificate cause di incompatibilità all'accettazione dell'incarico nonchè di eventuali conflitti di interesse determinati da rapporti di parentela od affinità tra i candidati ed i rappresentanti dei Comuni interessati;

- che come risulta da verbale della riunione operativa del 30.5.2018 prot. n. 26174 in pari data del Comune di Sorrento, a seguito delle domande pervenute, sono state formulate due relazioni sulle posizioni dei candidati all'incarico con atti n.16692 del 3.4.2018 e 22793 del 10.5.2018, di cui i Sindaci dei Comuni interessati hanno preso atto, riservandosi di adeguarsi ad ogni ulteriore e successiva notizia dovesse intervenire in dipendenza del fatto che alcuni consiglieri comunali non hanno fatto pervenire le proprie dichiarazioni in termini di incompatibilità da parentela od affinità, con esenzione da responsabilità per tale caso.

Premesso tutto quanto precede, gli intervenuti nella rispettiva qualità

CONVENGONO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE -

E' costituita tra il Comune di Massa Lubrense, il Comune di Meta, il Comu-

	ne di Piano di Sorrento, il Comune di Sant'Agello, il Comune di Sorrento	
	ed il Comune di Vico Equense, come innanzi costituiti e rappresentati,	
	un'Azienda Speciale Consortile denominata " PENISOLA SORRENTINA " –	
	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLA	
	PERSONA, anche in breve siglabile "A.S.P.S." .	
	ARTICOLO 2 - SEDE -	
	La sede è in Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n. 41.	
	ARTICOLO 3 – FINALITA' E SCOPO -	
	L'attività dell'A.S.P.S. è finalizzata all'esercizio di servizi sociali e socio - e-	
	ducativi e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona	
	mediante:	
	- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in	
	attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Sociale di Zona	
	dell'A.T.N.33;	
	- la gestione di ogni altra risorsa derivante da progettualità cui possono	
	candidarsi gli Ambiti Territoriali di cui alla L.R.11/07 e ss. mm. ii.;	
	- la gestione di ogni altra risorsa coerente con le finalità di cui alla L.R.	
	11/07 e ss. mm. ii. ;	
	- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che	
	gli stessi ritengano opportuno conferire all'A.S.P.S..	
	La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:	
	- a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni consorziati;	
	- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto	
	tra costi e benefici degli interventi assegnati dai Comuni consorziati al-	
	l'A.S.P.S.;	

- | |
|---|
| - c) sviluppo d'approcci specialistici integrali. volli a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto; |
| - d) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona - utente - cliente dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali; |
| -e) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale; |
| -f) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività. |

ARTICOLO 4 - DURATA -

La durata dell'azienda speciale consortile è di 8 (otto) anni a partire dalla data di stipula del presente atto ed è quindi fissata fino al 7 giugno 2026, salva eventuale proroga che dovrà essere deliberata dagli Enti partecipanti secondo le disposizioni di legge vigenti .

ARTICOLO 5 - FONDO CONSORTILE -

Il fondo consortile, formato, ai sensi dello statuto e della Convenzione, nella misura di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) per abitante di ogni singolo Comune alla data del 31 dicembre 2016, ammonta ad **Euro 41.068,50 (quarantunomila sessantasei).**

Le quote di partecipazione sottoscritte da ciascun Ente sono state stanziante da ciascuno di essi nel rispetto delle norme di legge vigenti e verranno

	versate a favore dell' ASPS, sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge, dai singoli Enti consorziati nella seguente misura :	
	-Comune di Massa Lubrense Euro 7.121,50;	
	-Comune di Meta Euro 4.007,50;	
	-Comune di Piano di Sorrento Euro 6.554,50;	
	-Comune di Sant'Agnello Euro 4.561,00,	
	-Comune di Sorrento Euro 8.339,50;	
	-Comune di Vico Equense Euro 10.484,50.	
	ARTICOLO 6 - ESERCIZIO CONTABILE -	
	L'esercizio contabile si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio contabile si chiuderà il 31 dicembre 2018.	
	ARTICOLO 7 - ORGANI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:	
	-a) l'Assemblea Consortile;	
	-b) il Consiglio di Amministrazione;	
	-c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	-d) il Direttore;	
	-e) il Revisore dei Conti.	
	A norma di statuto, ed a seguito di procedura ad evidenza pubblica come meglio precisato in premessa, letti i curricula degli istanti la candidature alla carica, non interessati da cause ostative a mente delle relazioni in merito pervenute ai Sindaci oggi costituiti e di cui in premessa, per il triennio 2018-2020 vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione i signori:	
	- Angelica GARGIULO, nata a Vico Equense il 29 ottobre 1990 e domiciliata	

in Massa Lubrense alla via Salastra n.3/b, codice fiscale:GRG NLC 90R69

L845N;

- Antonella ARNESE, nata a Milano l'8 novembre 1972 e domiciliata in Piano di Sorrento alla via Mariano Maresca n.7, codice fiscale:RNS NNL 72S48

F205Y:

- Francesco Saverio SOLDATINI, nato a Piano di Sorrento il giorno 11 febbraio 1966 e domiciliato in Meta (NA) al Corso Italia n.186 codice fiscale:SLD FNC 66B11 G568T;

I208N;

- Fabrizia CASTELLANO, nata a Sant'Agnello (NA) il 29 giugno 1963 e domiciliata in Sorrento alla via Casolaro n.14, codice fiscale:CST FRZ 63H69

I208N;

- Milena DI MARTINO, nata a Vico Equense (NA) l'8 settembre 1978 e domiciliata in Vico Equense alla via Pigna n.2, codice fiscale:DMR MLN 78P48

L845Y;

- Giovanni SALVATI, nato a Sant'Agnello (NA) il 16 ottobre 1955 e domiciliato in Sant'Agnello alla via Cappuccini n.15, codice fiscale:SLV GNN 55R16

I208Q.

I consiglieri, interpellati, in sede di presentazione della propria istanza di candidatura, hanno tutti manifestato disponibilità all'accettazione della carica e dichiarato che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità.

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione del Consorzio, con i più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili senza limitazione alcuna.

La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente.

ARTICOLO 8 - STATUTO -

Le norme per il funzionamento e la disciplina del Azienda Speciale Consortile sono contenute nello Statuto che, previo riscontro e sottoscrizione delle parti e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 - SPESE -

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dell'A.S.P.S. con fondi messi a disposizione dal Piano Sociale di Zona.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, su tre fogli per dieci facciate, ho dato lettura alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono alle ore tredici e cinquanta.

F.to: Giuseppe CUOMO, Lorenzo BALDUCELLI, Giuseppe TITO, Vincenzo IACCARINO, Pietro SAGRISTANI, Andrea BUONOCORE, Marco MAZIO, notaio sigillo.



MARCO MAZIO
Notaio

Allegato "B" all'atto n. 5795 della raccolta

**STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii..
TRA I COMUNI DI
Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello,
Sorrento e Vico Equense
denominata
"PENISOLA SORRENTINA"AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA -"A.S.P.S."**

Art.1 - Costituzione

Fra i Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense (già costituiti in Convezione ex art. 30 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. come Ambito Territoriale Napoli Trentatré - di qui in avanti denominato "A.T. N. 33"), ai sensi degli artt. 31 e 114, c. 8, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona denominata "Penisola Sorrentina" -Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona che assume l'acronimo di "A.S.P.S." (di qui in avanti denominata "A.S.P.S.") per l'esercizio di funzioni ed attività sociali, e socio-sanitarie e, più in generale, per la gestione dei servizi alla persona di competenza degli enti locali e come definiti dal successivo art. 3.

L'A.S.P.S. è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 che esercitano in forma associata la propria titolarità di pianificazione e di programmazione del sistema di offerta delle politiche sociali del territorio corrispondente all'A .T. N 33, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge Regionale Campania n. 11/07 e ss.mm.ii., ed è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio.

Essa ha un proprio Statuto, approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti, che ne disciplina il funzionamento.

É fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori servizi sociali e socio-educativi, da attuarsi al momento della stipula dei relativi contratti di servizio tra Comuni ed A.S.P.S..

Possono essere ammessi a far parte dell'A.S.P.S. altri Enti Locali ed Enti Pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

L'adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta dell'Assemblea Consortile.

Art.2 - Sede

L'A.S.P.S. ha sede in Sorrento, alla Via degli Aranci n. 41, nei locali già di proprietà dei Comuni consorziati.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'A.S.P.S. può essere dislocata in sedi diverse in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di

distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei comuni sottoscrittori.

Art.3 Finalità e scopo

L'attività dell'A .S.P.S. è finalizzata all'esercizio di servizi sociali e socioeducativi e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Sociale di Zona dell'A.T.N.33;
- la gestione di ogni altra risorsa derivante da progettualità cui possono candidarsi gli Ambiti Territoriali di cui alla L.R.11/07 e ss. mm. ii.;
- la gestione di ogni altra risorsa coerente con le finalità di cui alla L.R. 11/07 e ss. mm. ii. ;
- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'A.S.P.S..

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni consorziati;
- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi assegnati dai Comuni consorziati all'A.S.P.S.;
- c) sviluppo d'approcci specialistici integrali volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- d) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona - utente - cliente dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- e) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- f) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività.

Articolo 4 - Gestione dei Servizi

L'A.S.P.S. provvede, in forma diretta, all'organizzazione ed al coordinamento della gestione dei Servizi di propria competenza.

La gestione dei singoli Servizi è assicurata mediante l'esternalizzazione ed i rapporti di partenariato previsti, nelle forme vigenti.

Art.5 – Durata

L'A.S.P.S. ha la durata di otto anni decorrenti dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

Al termine finale, l'A.S.P.S. è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge, salvo rinnovo deliberato dagli Enti partecipanti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 6 - Partecipazione degli enti consorziati

Tutti i Comuni aderenti all'A.S.P.S. sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal Sindaco, o da un Assessore o Consigliere comunale all'uopo de-

legato dal Sindaco.

Ogni Comune ha un numero di voti proporzionale al numero di abitanti come calcolato all'inizio dell'anno solare precedente all'anno di avvio dell'attività dell'A.S.P.S. (dati ISTAT al 01 gennaio - scheda 2), su base centesimale.

Il numero di voti, proporzionale al numero di abitanti, è aggiornato all'inizio di ciascun anno di attività dell'A.S.P.S., sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01 gennaio.

=====

2

Comune consorziato

Abitanti: dati ISTAT al 01/01/2016 Numero di voti, su base centesimale

Massa Lubrense	14.243	17,34%
Meta	8.015	9.76%
Piano di Sorrento	13.109	15,96%
Sant'Agnello	9.122	11,10%
Sorrento	16.679	20.31%
Vico Equense	20.969	25,53%
Totale	82.132	100%

Fermo restando che, in ogni caso, le decisioni per le quali è prevista la maggioranza ordinaria sono assunte con la presenza di, almeno quattro Comuni su sei.

Ciascun Comune consorziato, relativamente alle quote di partecipazione di cui è titolare, esercita il controllo sull'A.S.P.S. direttamente, mediante l'espressione motivata del proprio voto in seno all'Assemblea, ed indirettamente, mediante la propria struttura interna all'uopo deputata.

Articolo 7 - Dotazione iniziale

I Comuni costituenti l'Azienda speciale provvedono al conferimento delle quote di loro competenza in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2016, per un ammontare di 0,50 € per abitante. Tali quote saranno versate annualmente sulla base della popolazione risultante all'1 gennaio di ogni anno.

Art.8 - Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'A.S.P.S. e acquisto dei servizi da parte degli Enti consorziati

L'A.S.P.S. eroga le prestazioni a favore degli utenti degli Enti consorziati secondo quanto programmato nel Piano Sociale di Zona di cui all'articolo 21 della Legge Regionale 11/07 e ss. mm. ii., nonché negli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi.

Il contratto di esercizio, nell'ambito del Piano - Programma, è lo strumento attraverso cui sono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'A.S.P.S., ivi compresa la fissazione dei corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

L'A.S.P.S. adegua le proprie modalità di gestione, in linea di massima, tenendo conto della temporalità stabilita dalle norme e dagli atti regionali di programmazione.

Art. 9 - Scioglimento

L'A.S.P.S.. oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi

momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, adottata con la maggioranza qualificata fissata in almeno i 2/3 (66,66% cfr. art.12 "L'Assemblea consortile", del presente Statuto) del totale dei voti assembleari.

Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun Comune sono calcolate sulla base del numero di abitanti risultanti alla data di costituzione/adesione all'A.S.P.S..

Art.10 - Recesso

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'A.S.P.S. e, in ogni caso, non prima della conclusione della gestione del triennio definito dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. 11/07 e ss. mm. ii. nonché dal relativo Piano Sociale Regionale vigente .

Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile, pertanto con almeno sei mesi di anticipo.

Il recesso ha effetto dall'1 (uno) gennaio dell'anno successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui sono informati il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

L'Assemblea prende atto del recesso con apposita delibera, che verrà trasmessa ai Consigli Comunali dei rispettivi Comuni per gli adempimenti consequenziali, fermo restando l'obbligo del recedente di mantenere indenni gli enti partecipanti per ogni eventuale maggiore onere o altro danno derivante dal recesso.

Art. 11 - Gli organi Consortili

Sono organi dell'A.S.P.S.:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore dei Conti.

Art. 12 - L'Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico, amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti.

Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o loro delegati.

La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione pari ad un numero di voti proporzionale al numero di abitanti. Il parametro di riferimento è rappresentato dalla popolazione residente all'1 (uno) gennaio dell'anno precedente all'avvio delle attività (dati ISTAT al 01 gennaio – scheda 3)

Tale parametro è aggiornato all'inizio di ciascun anno di attività dell'A.S.P.S., sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01 gennaio.

Fermo restando che, in ogni caso, le decisioni per le quali è prevista la

maggioranza ordinaria sono assunte con la presenza di almeno quattro Comuni su sei.

3

Comune consorziato

Abitanti: dati ISTAT al 01/01/2016 Numero di voti, su base centesimale

Massa Lubrense	14.243	17,34%
Meta	8.015	9.76%
Piano di Sorrento	13.109	15,96%
Sant'Agnello	9.122	11,10%
Sorrento	16.679	20,31%
Vico Equense	20.969	25,53%
Totale	82.132	100%

In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'A.S.P.S..

Art. 13 - Durata dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

- a) elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) nomina il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d) nomina il Revisore dei Conti;
- e) stabilisce gli emolumenti del Revisore dei Conti, nel rispetto della normativa vigente;
- f) determina gli indirizzi strategici dell'A.S.P.S., cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi per i propri adempimenti;

Delibera inoltre sui seguenti oggetti:

1. proposte di modifiche allo Statuto dell'A.S.P.S. da trasmettere per approvazione ai Consigli Comunali di tutti gli Enti consorziati;
2. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
3. scioglimento dell'A.S.P.S.;
4. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
5. eventuali modifiche della sede dell'A.S.P.S.;
6. apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di cassa:

7. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.

Vengono individuati quali atti fondamentali dell'A.S.P.S. quelli di cui al comma 8, art. 114, del D. lgs 267/00 e ss. mm. ii.:

Il Piano - programma, comprendente un contratto di esercizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale;

·Il Budget economico, almeno triennale;

·Il Bilancio di esercizio;

·Il Piano degli indicatori di bilancio.

Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'A.S.P.S.. salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro la data del 31 dicembre.

**Art. 15 - Atti soggetti ad approvazione
e/o a comunicazione agli enti consorziati**

Sono soggette all'approvazione degli enti consorziali le seguenti deliberazioni dall'assemblea consortile, approvate con la maggioranza di 2/3 (66,66 %, cfr. art.12 "L'Assemblea consortile", del presente Statuto) e la metà più uno dei Comuni consorziati:

a) proposte di qualsivoglia modifica statutaria;

b) scioglimento e liquidazione dell'A.S.P.S.;

Sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

a) le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale ed altri Enti Pubblici;

b) la sede dell'A.S.P.S.:

c) il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;

d) l'apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di cassa;

e) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;

f) il Bilancio preventivo e consuntivo in tempi coerenti con la tempistica del D.U.P.

Art. 16 - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale ed il Bilancio Consuntivo dell' A.S.P.S..

L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione e almeno due comuni.

Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate in forma palese.

Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consi-

glio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute tecnici ed esperti in qualità di uditori senza diritto di voto.

L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente con idonee forme approvate dall'Assemblea, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i Comuni aderenti all'A.S.P.S. ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'A.S.P.S. Tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione.

La Convenzione e lo Statuto devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 18 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

L'Assemblea Consortile è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 2/3 e almeno la metà più uno dei comuni aderenti.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei voti rappresentati, salvo i casi in cui è richiesta maggioranza qualificata, di cui più oltre.

Art. 19 - Deliberazioni assembleari a maggioranze qualificate

È necessaria la maggioranza di 2/3 (66,66 %, cfr.art.12"l'Assemblea consortile", del presente Statuto), che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni aderenti, per la validità delle deliberazioni che modificano la convenzione costitutiva. In particolare vengono deliberati con la predetta maggioranza qualificata i seguenti atti:

- a. proposte di modifiche statutarie;
- b. scioglimento e liquidazione dell'A.S.P.S.;
- c. variazione del fondo di dotazione ed accoglimento di conferimento di capitali o cespiti;
- d. apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di cassa;

**Art. 20 - Il Presidente ed il vice Presidente
dell'Assemblea Consortile**

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a. formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b. convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d. trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell' A.S.P.S.;
- e. compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea. L'Assemblea provvede inoltre alla nomina del Vicepresidente.

Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede. dell'A.S.P.S.;

Art. 21 - Consultazioni del Terzo Settore

L'A.S.P.S. partecipa ai momenti di consultazione degli operatori del Terzo Settore e concorre - attraverso i propri organi alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

L'A.S.P.S. può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del Terzo Settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

L'A.S.P.S. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. nominato dall'Assemblea Consortile.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sei membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che a seguito di pubblicazione di apposito avviso abbiano presentato specifica candidatura, ivi documentando il possesso di adeguata qualificazione e specifica competenza tecnica amministrativa.

I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente.

Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

In materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi degli Amministratori, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 267/2000 ed al D.lgs 39/13 ss.mm.ii..

Art.23 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Le dimissioni contestuali o contemporanee o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e/o la metà dei Consiglieri, determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del C. d.A. sono assunte dal Direttore.

La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile.

Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza.

In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'assemblea consortile.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di amministrazione che subentrano ai consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

Art. 24 - Divieto di partecipazione alle sedute.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 25 - Competenze del CDA

L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

Il C.d'A. non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di Parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. predispone le proposte di deliberazione dell'assemblea;
- b. sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
- c. delibera sull'acquisizione di beni mobili;
- d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

Competono, inoltre, al C. d. A.:

- a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

c) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ;

d) l'apertura di conti correnti bancari e postali e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;

e) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;

f) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;

g) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'A.S.P.S., che non siano riservati, per Statuto, all'Assemblea Consortile, al Presidente ed al Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art.26 - Convocazione del C.d'A.

Di norma il C.d'A. si riunisce nella sede dell'A.S.P.S. o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso C.d'A..

Art. 27 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.S.P.S. di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta inoltre al Presidente:

- a) promuovere l'attività dell'A.S.P.S.;
- b) convocare il CdA e presiede le sedute;
- c) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d) attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
- e) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal C.d.A.;

Compete, inoltre, al Presidente, qualora non conferito al direttore, provvedere alla regolare tenuta della contabilità dell'A.S.P.S..

Il Presidente può affidare a ciascun consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi.

Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente, di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'assemblea.

Art. 28 - Compensi agli Amministratori

Ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D.lgs 78/2010 la carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione è onorifica.

Art. 29 - Il Direttore

L'incarico di Direttore é conferito, all'esito di apposita procedura selettiva, a tempo determinato, per una durata non eccedente la durata del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento.

Alla procedura possono partecipare anche i dipendenti dei Comuni Consor-

ziati. Dirigenti oppure in Posizione Organizzativa in possesso di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nelle attività oggetto della gestione dell'A.S.P.S.

Al direttore non potranno essere attribuiti emolumenti superiori al corrispondente trattamento economico della categoria D3 del vigente CCNL comparto Enti Locali.

In ogni caso al Direttore Generale competerà la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo C.d'A..

Art. 30 - Attribuzioni del Direttore

Il Direttore sovrintende alla organizzazione ed alla gestione dell'A.S.P.S., a lui competono le attribuzioni di cui all' art. 107 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Competono, quindi, al Direttore, quale organo di gestione dell'A.S.P.S., l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

In particolare, il Direttore:

- a. coadiuva il Presidente del C.d'A. nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- c. recluta e gestisce le risorse umane dell'A.S.P.S. sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal C.d'A.;
- d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del C.d'A. e dell'Assemblea Consortile;
- e. stipula contratti entro eventuali limiti stabiliti dal C.d'A.;
- f. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal C.d'A. .

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 31 - Il Regolamento di organizzazione

Il Direttore predispose un regolamento di organizzazione per la disciplina degli uffici e dei servizi, nonché per la selezione e l'assunzione in servizio dei dipendenti, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 165/2001 e dalle vigenti norme in tema di accesso nella p.a..

Tale regolamento é soggetto all'approvazione del C.d.A..

Art. 32 - Il Personale

L'A.S.P.S. esercita i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati cui viene applicato il vigente CCNL comparto Enti Locali o da altri enti pubblici, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, o con personale proprio, assunto previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

Art. 33 - Contabilità, bilancio, risorse e patrimonio

L'A.S.P.S. applica le regole e le norme contabili dettate dal Codice Civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, ed in particolare del D.P.R.902/86, titolo III e ss.mm.ii., e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

a) il Bilancio preventivo annuale e triennale;

b) il Bilancio di esercizio comprensivo del rendiconto di gestione;

Il Bilancio Preventivo è accompagnato da una relazione programmatica annuale.

Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii., l'A.S.P.S. è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea Consortile, nonché trasmessi ad ogni singolo ente consorziato.

Le entrate dell'A.S.P.S. sono costituite da:

- a. conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati;
- b. contributi dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da enti o soggetti privati;
- c. proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
- d. proventi derivanti da sponsorizzazioni;
- e. prestiti o accensioni di mutui;
- f. ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente.

Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'A.S.P.S. le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi utenti residenti e/o di competenza, secondo quanto programmato nel Piano Sociale di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura e con le modalità stabilite nei contratti di servizio.

Il patrimonio dell'A.S.P.S. è costituito da beni mobili acquistati in proprio dall'A.S.P.S., nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.

L'A.S.P.S., inoltre, è consegnataria di eventuali beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

L'A.S.P.S. ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Art.34 - Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

L'A.S.P.S. opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti procedono, mediante la Convenzione istitutiva, all'affidamento diretto alla stessa della gestione delle attività in essa indicate.

Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, vengono trasferiti automaticamente all'A.S.P.S..

Art. 35 - Revisore dei Conti

L'Assemblea Consortile nomina ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'A.S.P.S..

Al Revisore spetta un compenso il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina, ai sensi di legge.

Esso dura in carica tre anni, ed in ogni caso ai sensi di legge non é revocabile, salvo inadempienza, sopravvenuta incompatibilità ed in ogni altro caso di legge.

L'organo, oltre alle competenze previste dalla norma, provvederà a predisporre una relazione annuale sull'andamento dei costi dell'Azienda

Art. 36 -Controversie tra gli enti consorziati

Eventuali controversie tra gli enti consorziati, o tra essi e l'A.S.P.S., derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e/o del presente Statuto possono essere rimesse, su richiesta di una delle parti interessate, oltre all'Autorità Giudiziaria competente, alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata.

Art. 37 - Inizio attività dell'A.S.P.S.

L'attività dell' A.S.P.S., concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione della convenzione e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.

L'organo di indirizzo (Assemblea Consortile) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione

(Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina.

L'A.S.P.S., al momento dell'inizio della sua attività, subentra in tutti i rapporti giuridici relativi all'A.T.N 33, in essere ed in itinere.

Art. 38 - Disposizioni transitorie

A seguito della costituzione dell'A.S.P.S., l'Assemblea consortile stabilisce le date per il trasferimento alla stessa dei servizi per i quali gli enti consorziati danno mandato di gestione all'A.S.P.S. medesima.

Alla suddetta data, l'A.S.P.S. subentra in tutti i rapporti giuridici in corso sia nei confronti dei Comuni aderenti che dei soggetti affidatari dei servizi dell'Ambito Territoriale N. 33.

F.to: Giuseppe CUOMO, Lorenzo BALDUCELLI, Giuseppe TITO, Vincenzo IACCARINO, Pietro SAGRISTANI, Andrea BUONOCORE, Marco MAZIO, notaio sigillo.

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "A"
all'atto n. 5165
della raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI SORRENTO


Rep. n° 1326.....

OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 30
DEL D.Lgs. N. 267/00 E SS.MM.II., PER LA
COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA
PERSONA, DENOMINATA "PENISOLA SORRENTINA",
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E 114 DEL D.Lgs. N.
267/00 e SS.MM.II.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di
marzo, presso il Comune di Sorrento, Ente Capofila
dell'Ambito Territoriale Napoli Trentatré (A.T. N 33), di qui in
avanti così denominato, avanti a noi, dott.ssa Elena Inserra,
Segretario Generale del Comune di Sorrento, autorizzato per
legge a rogare i contratti nell'interesse esclusivo del Comune
stesso, si sono costituiti i Sigg. ri:

- **Avv. Giuseppe Cuomo**, nato a Piano di Sorrento il
25/11/1961, domiciliato per la carica in Sorrento presso la
Residenza Municipale sita alla Piazza Sant'Antonino, il quale
interviene nel presente allo nella qualità di Sindaco del Comune
di Sorrento - Capofila - Codice Fiscale n. 82001030632, in
nome e nell'interesse del quale esclusivamente agisce;

- **Geom. Lorenzo Balducelli**, nato a Massa Lubrense il
27/9/1956, domiciliato per la carica in Massa Lubrense presso la



Giuseppe Cuomo
Elena Inserra
Lorenzo Balducelli



Residenza Municipale sita al Largo Vescovado, 2, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Massa Lubrense, - Codice Fiscale n. 00637560632, in nome e nell'interesse del quale esclusivamente agisce;

- Rag. **Giuseppe Tito**, nato a Piano di Sorrento il 15/7/1973, domiciliato per la carica in Meta presso la Residenza Municipale sita alla Via Municipio, 7, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Meta - Codice Fiscale n. 00423370634, in nome e nell'interesse del quale agisce;

- Dott. **Vincenzo Iaccarino**, nato a Vico Equense il 16/6/1964, domiciliato per la carica in Piano di Sorrento presso la Residenza Municipale sita alla Piazza Cota, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Piano di Sorrento - Codice Fiscale n. 00385130638, in nome, e nell'interesse del quale esclusivamente agisce;

- Dott. **Pietro Sagristani**, nato a Sant'Agnello il 15/10/1963, domiciliato per la carica in Sant'Agnello presso la Residenza Municipale sita alla Piazza Matteotti, 24, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sant'Agnello - Codice Fiscale n. 82007930637, in nome e nell'interesse del quale esclusivamente agisce;

- Dott. **Andrea Buonocore**, nato a Vico Equense il 6/6/1970, domiciliato per la carica in Vico Equense presso la Residenza Municipale sita al Corso Filangieri, 98, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Vico





Equense - Codice Fiscale n. 82007510637, in nome e nell'interesse del quale esclusivamente agisce;

i suddetti costituiti, della cui identità personale e capacità a validamente impegnarsi nel presente atto io Segretario Generale sono certo, senza l'assistenza di testimoni, avendovi essi con il mio consenso rinunciato, chiedono il mio intervento per la stipula tra di loro, nelle dichiarate qualità, della presente convenzione, alla quale premettono che:

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario;

- con DGRC n. 320/12 sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale, a rete, dei servizi sociali e socio - sanitari di cui alla legge regionale n. 11 del 2007, tra cui l'A.T. n.33 comprendente i Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense;

- in attuazione della Legge 328/2000 la Regione Campania ha emanato la citata Legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale che stabilisce che i Comuni "adottano, su





proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore ... le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 16 agosto 2000, n. 267-Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; ed inoltre che i Comuni "assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale".

A tal fine i Comuni dell'A .T. N 33 hanno adottato la forma associativa della Convenzione ex art. 30 del TUEL in forza di deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, che ne hanno approvato lo schema a sottoscrivere in data odierna secondo il testo, di cui alla presente;

Con detta Convenzione vanno definiti in particolare:

- la gestione associata delle attività, dei servizi e delle risorse economiche attraverso il Fondo unico d'Ambito di cui al Piano Sociale di Zona;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, conformi alle leggi e alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.



- la durata della convenzione è stata fissata in anni tre decorrenti dalla data della stipula, tacitamente rinnovati salvo che gli Enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento o sopravvenuta normativa ne imponga tale effetto;

- gli Enti facenti parte dell'A. T. N. 33, già da tempo, hanno individuato il Comune di Sorrento quale soggetto capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche che vanno a confluire nel Fondo unico d'Ambito;

- il Soggetto capofila svolge a tutt'oggi le seguenti funzioni:

- adotta tutti gli atti le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla succitata Convenzione;
- riceve da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano Sociale di Zona e le utilizza secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale;
- applica i regolamenti e gli altri atti necessari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercita ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, o con organizzazioni private non



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

profit e profit;

- rappresenta presso Enti ed Amministrazioni i soggetti convenzionati;

- in particolare, il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale del Piano Sociale di Zona nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli Enti rappresentati rispondono giuridicamente pro-quota delle attività dell'ufficio comune (Ufficio di Piano di Zona).

- detta Convenzione ha attribuito la funzione di indirizzo programmatico ed amministrativo e la funzione di controllo della gestione del Piano Sociale di Zona al Coordinamento Istituzionale, formato, per i Comuni, dai rispettivi Sindaci ovvero loro delegati;

- detta Convenzione ha istituito un ufficio comune, a carattere sovra comunale, denominato Ufficio di Piano di Zona, con funzioni di gestione sovra comunale a natura tecnico - amministrativa scientifica al quale viene affidato l'esercizio della funzione sociale in luogo degli Enti partecipanti;

- detta Convenzione, inoltre, ha affidato la direzione di detto ufficio al Coordinatore dell'Ufficio di Piano, nominato dal Coordinamento Istituzionale, al quale compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano Sociale di Zona, compresi tutti gli atti che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica



ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo ed indirizzo.

Considerato che:

- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata dall'anno 2001, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata di servizi intercomunale ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;
- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di reclutamento del personale e di trasparenza e anticorruzione richiedono tempistiche di programmazione e di gestione sempre meno compatibili con la forma associativa della Convenzione ex art. 30 del T.U.E.L.;
- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e la qualità dei servizi erogati richiede la certezza della continuità dei servizi e degli operatori;
- lo stesso Piano Sociale Regionale 2013-2015 ha già ritenuto la forma associativa della Convenzione sempre meno compatibile con le funzioni, le attività ed i servizi che



[Handwritten mark]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

vengono richiesti agli Ambiti Territoriali e agli Uffici di Piano di Zona;



il nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, prevede espressamente la possibilità per i Comuni associati di istituire aziende consortili per i servizi alla persona con funzione di gestione;

- la Regione Campania, con nota prot. 2016.0372584 del 31/05/2016, avente ad oggetto "Prime indicazioni per l'avvio di procedure propedeutiche per la presentazione della I annualità dei Piani di Zona del III P.S.R. 2016-2018", invita "(...) gli Ambiti ad attuare per il nuovo triennio di programmazione tutti gli adempimenti necessari all'adozione della forma associativa per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. b), della L.R. 11/07 e ss.mm.ii., previste dal D.lgs 267/00 e ss.mm.ii."

Ritenuto:

per quanto considerato, di dover superare le criticità argomentate, costituendo un'Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona, quale ente di gestione dei Comuni associati nell'A.T. N.33.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, tra
i Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense, enti locali come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue:

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a circular stamp of the Ufficio di Piano di Zona, Sorrento, and a large handwritten signature.



Articolo 1 - Costituzione

Con la presente Convenzione si costituisce, in virtù degli articoli 31 e 114, c. 8, del D.lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii., fra i Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense un' azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona, denominata "Penisola Sorrentina - Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona - che assume l'acronimo di "A.S.P.S.", per l'esercizio di funzioni ed attività sociali e socio-sanitarie e, più in generale, per la gestione dei servizi alla persona.

L'adesione comporta l'affidamento all'A.S.P.S. della gestione dei servizi dell'A.T. N 33, così come previsti dalla L.R. 11/07 e ss.mm.ii., fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori servizi sociali e socio-educativi, da attuarsi al momento della stipula dei relativi contratti di servizio tra Comune ed A.S.P.S..


Possono essere ammessi a far parte dell'A.S.P.S. anche altri Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

L'adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta dell'Assemblea Consortile.

L'A.S.P.S. è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio e del proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti, in uno alla presente Convenzione, per formarne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Sede

L'A.S.P.S. ha sede in Sorrento, alla Via degli Aranci n. 41, nei locali



già di proprietà dei Comuni consorziati.

L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'A.S.P.S. può essere dislocata in sedi diverse in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei comuni sottoscrittori.

Articolo 3 - Finalità e scopo

L'attività dell'A.S.P.S. è finalizzata all'esercizio di servizi sociali socio-educativi e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Sociale di Zona dell' A.T.N. 33;
- la gestione di ogni altra risorsa derivante da progettualità cui possono candidarsi gli Ambiti Territoriali di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- la gestione di ogni altra risorsa coerente con le finalità di cui alla L.R. 11/07 e ss.mm.ii.;
- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziali che gli stessi ritengano opportuno conferire all'A.S.P.S..

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni consorziate;





- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi assegnati dai Comuni consorziati all'A.S.P.S.;
- c) e) sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- d) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona - utente - cliente dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- e) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- f) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività.

Articolo 4 - Gestione dei Servizi

L'A.S.P.S. provvede, in forma diretta, all'organizzazione ed al coordinamento della gestione dei Servizi di propria competenza.





La gestione dei singoli Servizi è assicurata mediante l'esternalizzazione ed i rapporti di partenariato previsti nelle forme vigenti.

Art. 5 - Durata

L'A.S.P.S. ha durata di otto anni, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva. Al termine finale, l'A.S.P.S. è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge, salvo rinnovo deliberato dagli Enti partecipanti, nelle forme di legge.

Articolo 6 - Scioglimento

L'A.S.P.S., oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con maggioranza qualificata fissata in almeno i 2/3 (66,66%, cfr. art. 12 "L'Assemblea consortile", dell'allegato Statuto) dei voti assembleari totali.

Al momento dello scioglimento, le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun Comune sono calcolate sulla base del numero di abitanti esistenti alla data di costituzione/ingresso nell'A.S.C.P.S.

Articolo 7 - Recesso

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'A.S.P.S. e, in ogni caso, non prima della conclusione della gestione del triennio definito dalla



[Handwritten signature]



Regione Campania, ai sensi della L.R. 11/07 e ss.mm.ii. nonché dal relativo Piano Sociale Regionale vigente.

Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile, pertanto con almeno sei mesi di anticipo. Il recesso ha effetto dall'1 (uno) Gennaio dell'anno successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui sono informati il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale.

L'Assemblea prende atto del recesso con apposita Delibera, che verrà trasmessa ai Consigli Comunali dei rispettivi Comuni per gli adempimenti consequenziali, fermo restando l'obbligo del recedente di mantenere indenni gli enti partecipanti per ogni eventuale maggiore onere o altro danno derivante dal recesso.

Articolo 8 - Organi Consortili

Sono organi dell'A.S.P.S.:

- l'Assemblea Consortile
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Direttore Generale
- il Revisore dei Conti

La nomina, la composizione ed il funzionamento degli organismi consortili nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono

Handwritten signatures and stamps on the right margin, including a circular stamp of the Consorzio di Servizi Regionali della Regione Campania and a large signature at the bottom.



disciplinate dallo Statuto dell'A.S.P.S.

Articolo 9 - Dotazione iniziale

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Comuni consorziati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per un ammontare di 0,50 € per abitante.

Articolo 10 - Partecipazione degli enti consorziati

Tutti i Comuni aderenti all'A.S.P.S. sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere comunale all'uopo delegato dal Sindaco.

Ogni Comune ha un numero di voti proporzionale al numero di abitanti calcolati all'inizio dell'anno solare precedente all'anno di avvio dell'attività dell'A.S.P.S. (dati ISTAT al 01 gennaio - scheda 1) su base centesimale.

Il numero di voti, proporzionale al numero di abitanti è aggiornato all'inizio di ciascun anno di attività dell'A.S.P.S. sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01 gennaio.

1) Comune consorziato

Abitanti: dati ISTAT al 01/01/2016

Numero di voti su base centesimale

Massa Lubrense 14.243 17,34%

Meta 6.015 9,76%

Piano di Sorrento 13.109 15,96 %





f) prestiti o accensioni di mutui;

g) ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente.

Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'A.S.P.S. le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi utenti residenti e/o di competenza, secondo quanto programmato nel Piano Sociale di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura e con le modalità stabilite nei contratti di servizio.

Articolo 13 - Il personale

La struttura organizzativa dell'A.S.P.S. è composta da personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e/o da personale assunto mediante regolare procedura concorsuale a tempo determinato, cui viene applicato il vigente C.C.N.L. comparto enti locali.

Il Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e la dotazione organica dell'A.S.P.S., fermo restando che la gestione dei servizi che gli Enti hanno affidato all'Azienda è effettuata esclusivamente mediante esternalizzazione secondo le norme vigenti.

Articolo 14 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'A.S.P.S. è costituito da beni mobili e immobili acquistati dall'A.S.P.S., nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.

L'A.S.P.S., inoltre, è consegnataria di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.



[Handwritten signature]

L'A.S.P.S. ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Articolo 15- Controversie tra gli enti consorziati

Eventuali controversie tra gli enti consorziati o tra essi e l'A.S.P.S., derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e/o dello Statuto allegato, possono essere rimesse, su richiesta di una delle parti interessate, oltre che all'Autorità giudiziaria competente, alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri. In mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie

A seguito della costituzione dell'A.S.P.S., l'Assemblea consortile stabilisce le date per il trasferimento alla stessa dei servizi per i quali gli enti consorziati danno mandato di gestione all'A.S.P.S. medesima.

Alla suddetta data, l'A.S.P.S. subentra in tutti i rapporti giuridici in corso sia nei confronti dei Comuni aderenti che dei soggetti affidatari dei servizi dell'A.T.N 33.

Articolo 17 - Entrata in vigore

La presente Convenzione, con l'allegato Statuto, approvata dai Consigli Comunali dei rispettivi enti contraenti, entra in vigore con

la sottoscrizione della stessa da parte dei rappresentanti legali degli
enti medesimi.

Comune di Sorrento – Capofila: avv. Giuseppe Cuomo

Giuseppe Cuomo

Comune di Massa Lubrense: geom. Lorenzo Balducelli

Lorenzo Balducelli

Comune di Meta: rag. Giuseppe Tito

Giuseppe Tito

Comune di Piano di Sorrento: dott. Vincenzo Iaccarino

Vincenzo Iaccarino

Comune di Sant'Agnello: dott. Pietro Sagristani

Pietro Sagristani

Comune di Vico Equense: dott. Andrea Buonocore

Andrea Buonocore

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Elena Iaserra



Elena Iaserra



STATUTO
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii..

TRA I COMUNI DI

Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense

Denominata

**"PENISOLA SORRENTINA"- AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA -"A.S.P.S."**

Art.1 - Costituzione

Fra i Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Vico Equense (già costituiti in Convezione ex art. 30 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. come Ambito Territoriale Napoli Trentatré - di qui in avanti denominato "A.T. N. 33"), ai sensi degli artt. 31 e 114, c. 8, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona denominata "Penisola Sorrentina" -Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona che assume l'acronimo di "A.S.P.S." (di qui in avanti denominata "A.S.P.S.") per l'esercizio di funzioni ed attività sociali, e socio- sanitarie e, più in generale, per la gestione dei servizi alla persona di competenza degli enti locali e come definiti dal successivo art. 3.

L'A.S.P.S. è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 che esercitano in forma associata la propria titolarità di pianificazione e di programmazione del sistema di offerta delle politiche sociali del territorio corrispondente all'A .T. N 33, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge Regionale Campania n. 11/07 e ss.mm.ii., ed è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio.

Essa ha un proprio Statuto, approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti, che ne disciplina il funzionamento.



È fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori servizi sociali e socio-educativi, da attuarsi al momento della stipula dei relativi contratti di servizio tra Comuni ed A.S.P.S..

Possono essere ammessi a far parte dell'A.S.P.S. altri Enti Locali ed Enti Pubblici quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

L'adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta dell'Assemblea Consortile.

Art.2 - Sede

L'A.S.P.S. ha sede in Sorrento, alla Via degli Aranci n. 41, nei locali già di proprietà dei Comuni consorziati.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'A.S.P.S. può essere dislocata in sedi diverse in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei comuni sottoscrittori.

Art.3- Finalità e scopo

L'attività dell'A .S.P.S. è finalizzata all'esercizio di servizi sociali e socio- educativi e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Sociale di Zona dell'A.T.N.33;
- la gestione di ogni altra risorsa derivante da progettualità cui possono candidarsi gli Ambiti Territoriali di cui alla L.R.11/07 e ss. mm. ii.;
- la gestione di ogni altra risorsa coerente con le finalità di cui alla L.R. 11/07 e ss. mm. ii. ;
- la gestione di servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'A.S.P.S..

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni consorziati;
- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



benefici degli interventi assegnati dai Comuni consorziati all'A.S.P.S.;

- c) sviluppo d'approcci specialistici integrali, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- d) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona - utente - cliente dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- e) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- f) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervertire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività.



Articolo 4 - Gestione dei Servizi

L'A.S.P.S. provvede, in forma diretta, all'organizzazione ed al coordinamento della gestione dei Servizi di propria competenza.

La gestione dei singoli Servizi è assicurata mediante l'esternalizzazione ed i rapporti di partenariato previsti, nelle forme vigenti.

Art.5 - Durata

L'A.S.P.S. ha la durata di otto anni decorrenti dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

Al termine finale, l'A.S.P.S. è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge, salvo rinnovo deliberato dagli Enti partecipanti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 6 - Partecipazione degli enti consorziati



Tutti i Comuni aderenti all'A.S.P.S. sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal Sindaco, o da un Assessore o Consigliere comunale all'uopo delegato dal Sindaco.

Ogni Comune ha un numero di voti proporzionale al numero di abitanti come calcolato all'inizio dell'anno solare precedente all'anno di avvio dell'attività dell'A.S.P.S. (dati ISTAT al 01 gennaio- scheda 2), su base centesimale. Il numero di voti, proporzionale al numero di abitanti, è aggiornato all'inizio di ciascun anno di attività dell'A.S.P.S., sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01 gennaio.

2

Comune consorziato

Abitanti: dati ISTAT al 01/01/2016 Numero di voti, su base centesimale

Massa Lubrense 14.243 17,34%

Meta 8.015 9,76%

Piano di Sorrento 13.109 15,96%

Sant'Agnello 9.122 11,10%

Sorrento 16.679 20,31%

Vico Equense 20.969 25,53%

Totale 82.132 100%

Fermo restando che, in ogni caso, le decisioni per le quali è prevista la maggioranza ordinaria sono assunte con la presenza di, almeno quattro Comuni su sei.

Ciascun Comune consorziato, relativamente alle quote di partecipazione di cui è titolare, esercita il controllo sull'A.S.P.S. direttamente, mediante l'espressione motivata del proprio voto in seno all'Assemblea, ed indirettamente, mediante la propria struttura interna all'uopo deputata.



Articolo 7 - Dotazione iniziale

I Comuni costituenti l'Azienda speciale provvedono al conferimento delle quote di loro competenza in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2016, per un ammontare di 0,50 € per abitante. Tali quote saranno versate annualmente sulla base della popolazione risultante all'1 gennaio di ogni anno.

Art.8 - Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'A.S.P.S. e acquisto dei servizi da parte degli Enti consorziati



L'A.S.P.S. croga le prestazioni a favore degli utenti degli Enti consorziati secondo quanto programmato nel Piano Sociale di Zona di cui all'articolo 21 della Legge Regionale 11/07 e ss. mm. ii., nonché negli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi.

Il contratto di esercizio, nell'ambito del Piano - Programma, è lo strumento attraverso cui sono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'A.S.P.S., ivi compresa la fissazione dei corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

L'A.S.P.S. adegua le proprie modalità di gestione, in linea di massima, tenendo conto della temporalità stabilita dalle norme e dagli atti regionali di programmazione.

Art. 9 - Scioglimento

L'A.S.P.S., oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, adottata con la maggioranza qualificata fissata in almeno i 2/3 (66,66% cfr. art.12 "L'Assemblea consortile", del presente Statuto) del totale dei voti assembleari.

Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun Comune sono calcolate sulla base del numero di abitanti risultanti alla data di costituzione/adesione all'A.S.P.S..



Art.10 - Recesso

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'A.S.P.S. e, in ogni caso, non prima della conclusione della gestione del triennio definito dalla Regione Campania, ai sensi della L.R. 11/07 e ss. mm. ii. nonché dal relativo Piano Sociale Regionale vigente .

Il recesso deve essere notificato mediante Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile, pertanto con almeno sei mesi di anticipo.

Il recesso ha effetto dall'1 (uno) gennaio dell'anno successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui sono informati il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.

L'Assemblea prende atto del recesso con apposita delibera, che verrà trasmessa ai Consigli Comunali dei rispettivi Comuni per gli adempimenti consequenziali, fermo restando l'obbligo del recedente di mantenere indenni gli enti partecipanti per ogni eventuale maggiore onere o altro danno derivante dal recesso.

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.



Art. 11 - Gli organi Consortili

Sono organi dell'A.S.P.S.:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore dei Conti.



Art. 12 - L'Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico, amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti.

Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o loro delegati.

La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.

A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione pari ad un numero di voti proporzionale al numero di abitanti. Il parametro di riferimento è rappresentato dalla popolazione residente all'1 (uno) gennaio dell'anno precedente all'avvio delle attività (dati ISTAT al 01 gennaio -- scheda 3)

Tale parametro è aggiornato all'inizio di ciascun anno di attività dell'A.S.P.S., sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 01 gennaio.

Fermo restando che, in ogni caso, le decisioni per le quali è prevista la maggioranza ordinaria sono assunte con la presenza di almeno quattro Comuni su sei.

3

Comune consorziato

Abitanti: dati ISTAT al 01/01/2016 Numero di voti, su base centesimale

Massa Lubrese 14.243 17,34%

Meta 8.015 9,76%

Piano di Sorrento 13.109 15,96%


 Sant'Agnello 9.122 11,10%
 Sorrento 16.679 20,31%
 Vico Equense 20.969 25,53%
Totale 82.132 100%

In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.

I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'A.S.P.S..

Art. 13 - Durata dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti:

- a) elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) nomina il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d) nomina il Revisore dei Conti;
- e) stabilisce gli emolumenti del Revisore dei Conti, nel rispetto della normativa vigente;
- f) determina gli indirizzi strategici dell'A.S.P.S., cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi per i propri adempimenti;

Delibera inoltre sui seguenti oggetti:

1. proposte di modifiche allo Statuto dell'A.S.P.S. da trasmettere per approvazione ai Consigli Comunali di tutti gli Enti consorziati;



2. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
3. scioglimento dell'A.S.P.S.;
4. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
5. eventuali modifiche della sede dell'A.S.P.S.;
6. apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di cassa;
7. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione.



Vengono individuati quali atti fondamentali dell'A.S.P.S. quelli di cui al comma 8, art. 114, del D. lgs 267/00 e ss. mm. ii.:

- Il Piano – programma, comprendente un contratto di esercizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale;
- Il Budget economico, almeno triennale;
- Il Bilancio di esercizio;
- Il Piano degli indicatori di bilancio.

Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'A.S.P.S.. salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque entro la data del 31 dicembre.

Art. 15 - Atti soggetti ad approvazione e/o a comunicazione agli enti consorziati

Sono soggette all'approvazione degli enti consorziali le seguenti deliberazioni dall'assemblea consortile, approvate con la maggioranza di 2/3 (66,66 %, cfr. art.12 "L'Assemblea consortile", del presente Statuto) e la metà più uno dei Comuni consorziate:

- a) proposte di qualsivoglia modifica statutaria;
- b) scioglimento e liquidazione dell'A.S.P.S.;



Sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale ed altri
Enti Pubblici;
- b) la sede dell'A.S.P.S.;
- c) il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- d) l'apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di
cassa;
- e) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- f) il Bilancio preventivo e consuntivo in tempi coerenti con la tempistica del
D.U.P.



Art. 16 - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale ed il Bilancio Consuntivo dell' A.S.P.S..

L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione e almeno due comuni.

Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate in forma palese.

Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute tecnici ed esperti in qualità di uditori senza diritto di voto.

L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente con idonee forme approvate



dall'Assemblea, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i Comuni aderenti all'A.S.P.S. ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'A.S.P.S. Tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione.

La Convenzione e lo Statuto devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Art. 18 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

L'Assemblea Consortile è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 2/3 e almeno la metà più uno dei comuni aderenti.

L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei voti rappresentati, salvo i casi in cui è richiesta maggioranza qualificata, di cui più oltre.

Art. 19 - Deliberazioni assembleari a maggioranze qualificate

È necessaria la maggioranza di 2/3 (66,66 %, cfr.art.12 "L'Assemblea consortile", del presente Statuto), che rappresentino almeno la metà più uno dei comuni aderenti, per la validità delle deliberazioni che modificano la convenzione costitutiva. In particolare vengono deliberati con la predetta maggioranza qualificata i seguenti atti:

- a. proposte di modifiche statutarie;
- b. scioglimento e liquidazione dell'A.S.P.S.;
- c. variazione del fondo di dotazione ed accoglimento di conferimento di capitali o cespiti;



d. apertura di una linea di credito per sopperire ad eventuali disponibilità di cassa;

Art. 20 - Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a. formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b. convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d. trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell' A.S.P.S.;
- e. compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea. L'Assemblea provvede inoltre alla nomina del Vicepresidente.



Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede. dell'A.S.P.S.;

Art. 21 - Consultazioni del Terzo Settore

L'A.S.P.S. partecipa ai momenti di consultazione degli operatori del Terzo Settore e concorre - attraverso i propri organi- alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

L'A.S.P.S. può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del Terzo Settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

L'A.S.P.S. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato



dall'Assemblea Consortile.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sei membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che a seguito di pubblicazione di apposito avviso abbiano presentato specifica candidatura, ivi documentando il possesso di adeguata qualificazione e specifica competenza tecnica amministrativa.

I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente.

Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

In materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi degli

Amministratori, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 267/2000 ed al D.lgs 39/13 ss.mm.ii..



Art.23 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Le dimissioni contestuali o contemporanee o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e/o la metà dei Consiglieri, determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del C. d.A. sono assunte dal Direttore.

La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile.

Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza.

In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di

causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'assemblea consortile.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di amministrazione che subentrano ai consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

Art. 24 - Divieto di partecipazione alle sedute.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 25 - Competenze del CDA

L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

Il C.d.A. non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di Parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. predisporre le proposte di deliberazione dell'assemblea;
- b. sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
- c. delibera sull'acquisizione di beni mobili;
- d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.

Competono, inoltre, al C. d. A.:

- a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il

funzionamento e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

- c) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ;
- d) l'apertura di conti correnti bancari e postali e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- e) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- f) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;
- g) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'A.S.P.S., che non siano riservati, per Statuto, all'Assemblea Consortile, al Presidente ed al Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art.26 - Convocazione del C.d'A.

Di norma il C.d'A. si riunisce nella sede dell'A.S.P.S. o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso C.d'A..

Art. 27 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.S.P.S. di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta inoltre al Presidente:

- a) promuovere l'attività dell'A.S.P.S.;
- b) convocare il CdA e presiede le sedute;
- c) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d) attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati



dall'assemblea;

- e) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- f) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal C.d.A.;

Compete, inoltre, al Presidente, qualora non conferito al direttore, provvedere alla regolare tenuta della contabilità dell'A.S.P.S..

Il Presidente può affidare a ciascun consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi.

Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente, di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'assemblea.

Art. 28 - Compensi agli Amministratori

Ai sensi dell'Art. 6 comma 2 del D. lgs 78/2010 la carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione è onorifica.

Art. 29 - Il Direttore

L'incarico di Direttore é conferito, all'esito di apposita procedura selettiva, a tempo determinato, per una durata non eccedente la durata del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento.

Alla procedura possono partecipare anche i dipendenti dei Comuni Consorziati. Dirigenti oppure in Posizione Organizzativa in possesso di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nelle attività oggetto della gestione dell'A.S.P.S.

Al direttore non potranno essere attribuiti emolumenti superiori al corrispondente trattamento economico della categoria D3 del vigente CCNL comparto Enti Locali.

In ogni caso al Direttore Generale competerà la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo C.d'A..

Art. 30 - Attribuzioni del Direttore

Il Direttore sovrintende alla organizzazione ed alla gestione dell'A.S.P.S., a lui competono le attribuzioni di cui all' art. 107 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Competono, quindi, al Direttore, quale organo di gestione dell'A.S.P.S., l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dall'Assemblea



Consortile e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

In particolare, il Direttore:

- a. coadiuva il Presidente del C.d.A. nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- c. recluta e gestisce le risorse umane dell'A.S.P.S. sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal C.d.A.;
- d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del C.d.A. e dell'Assemblea Consortile;
- e. stipula contratti entro eventuali limiti stabiliti dal C.d.A.;
- f. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal C.d.A. .

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.



Art. 31 - Il Regolamento di organizzazione

Il Direttore predispose un regolamento di organizzazione per la disciplina degli uffici e dei servizi, nonché per la selezione e l'assunzione in servizio dei dipendenti, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 165/2001 e dalle vigenti norme in tema di accesso nella p.a..

Tale regolamento é soggetto all'approvazione del C.d.A..

Art. 32 - Il Personale

L'A.S.P.S. esercita i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati cui viene applicato il vigente CCNL comparto Enti Locali o da altri enti pubblici, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, o con personale proprio, assunto previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

Art. 33 - Contabilità, bilancio, risorse e patrimonio

L'A.S.P.S. applica le regole e le norme contabili dettate dal Codice Civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, ed in particolare del D.P.R.902/86, titolo III e ss.mm.ii., e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..



I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Bilancio preventivo annuale e triennale;
- b) il Bilancio di esercizio comprensivo del rendiconto di gestione;

Il Bilancio Preventivo è accompagnato da una relazione programmatica annuale.

Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii., l'A.S.P.S. è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea Consortile, nonché trasmessi ad ogni singolo ente consorziato.

Le entrate dell'A.S.P.S. sono costituite da:

- a. conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati;
- b. contributi dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da enti o soggetti privati;
- c. proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
- d. proventi derivanti da sponsorizzazioni;
- e. prestiti o accensioni di mutui;
- f. ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente.

Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'A.S.P.S. le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi utenti residenti e/o di competenza, secondo quanto programmato nel Piano Sociale di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura e con le modalità stabilite nei contratti di servizio.

Il patrimonio dell'A.S.P.S. è costituito da beni mobili acquistati in proprio dall'A.S.P.S., nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.

L'A.S.P.S., inoltre, è consegnataria di eventuali beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

L'A.S.P.S. ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Art.34 - Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

L'A.S.P.S. opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti procedono, mediante la Convenzione istitutiva, all'affidamento diretto alla stessa della gestione delle attività in essa indicate.

Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, vengono trasferiti automaticamente all'A.S.P.S..

Art. 35 - Revisore dei Conti

L'Assemblea Consortile nomina ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'A.S.P.S..

Al Revisore spetta un compenso il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina, ai sensi di legge.

Esso dura in carica tre anni, ed in ogni caso ai sensi di legge non é revocabile, salvo inadempienza, sopravvenuta incompatibilità ed in ogni altro caso di legge.

L'organo, oltre alle competenze previste dalla norma, provvederà a predisporre una relazione annuale sull'andamento dei costi dell'Azienda

Art. 36 -Controversie tra gli enti consorziati

Eventuali controversie tra gli enti consorziati, o tra essi e l'A.S.P.S., derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e/o del presente Statuto possono essere rimesse, su richiesta di una delle parti interessate, oltre all'Autorità Giudiziaria competente, alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata.

Art. 37 - Inizio attività dell'A.S.P.S.

L'attività dell' A.S.P.S., concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione della convenzione e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.

L'organo di indirizzo (Assemblea Consortile) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento



Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

della nomina.

L'A.S.P.S., al momento dell'inizio della sua attività, subentra in tutti i rapporti giuridici relativi all'A.T.N 33, in essere ed in itinere.

Art. 38 - Disposizioni transitorie

A seguito della costituzione dell'A.S.P.S., l'Assemblea consortile stabilisce le date per il trasferimento alla stessa dei servizi per i quali gli enti consorziati danno mandato di gestione all'A.S.P.S. medesima.

Alla suddetta data, l'A.S.P.S. subentra in tutti i rapporti giuridici in corso sia nei confronti dei Comuni aderenti che dei soggetti affidatari dei servizi dell'Ambito Territoriale N. 33.

Comune di Sorrento – Capofila: avv. Giuseppe Cuomo


Giuseppe Cuomo

Comune di Massa Lubrese: geom. Lorenzo Balducelli

Lorenzo Balducelli

Comune di Meta: rag. Giuseppe Tito

Giuseppe Tito

Comune di Piano di Sorrento: dott. Vincenzo Iaccarino

Vincenzo Iaccarino

Comune di Sant'Agnello: dott. Pietro Sagristani

Pietro Sagristani

Comune di Vico Equense: dott. Andrea Buonocore

Andrea Buonocore

UFFICIO DEL DOCUMENTO PROV. DI SUD
N. P. R. N. 4152600
L. 29/03/2022, composta di n. 38 pag.
L. 29/03/2022 all'originale ed è stato
presentato.
Scritto _____



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. ssa Elena Inerra)

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Elena Inerra", is written over the typed name of the General Secretary.

